

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

PER: FIRRERA CALOGERA MARIA (FRRCGR80S56F830V) nata a Mussomeli (CL) il 16/11/1980 e residente in Cesano Boscone (MI) alla Via delle Ginestre n. 8, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione- Ministero dell'Istruzione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

NONCHÉ CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Augusta Celada, in qualità di Direttore Generale p.t. dell'USR Lombardia-Direzione Generale, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione giudicatrice per la classe di concorso A022 presso USR Lombardia, in persona del rappresentante legale pt., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché nei confronti di

DANILE ANDREA DNLNDR86M04D198O nato il 04/08/1986 a Cuggiono (MI) e residente in Via Molino Vecchio n. 4 – 20020- Arconate (MI) - posizione in graduatoria 788° A022 Lombardia

ARIZZI ELEONORA RZZLNR85C41H910L nata il 01/03/1985 a San Giovanni Bianco (BG) e residente in Via Rivioni n. 5- 24010 Branzi (BG) - posizione in graduatoria 787° A022 Lombardia

Per l'annullamento e/o nullità

- a) delle **Graduatorie definitive di merito** relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso del ricorrente nei limiti del proprio interesse, A022 Lombardia, come pubblicate dall'USR Lombardia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 09/06/2021 prot. n. 1245, a firma della Dott.ssa Augusta Celada, in qualità di Direttore Generale dell'USR Lombardia- Direzione Generale, nella parte in cui è previsto l'esito negativo della ricorrente, e non è previsto lo scorrimento delle graduatorie per la copertura del fabbisogno, nonché nella parte in cui la sufficienza è ritenuta essere superiore a quella matematica, nonché per l'annullamento di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugunate graduatorie, e di ogni

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito definitive e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nella parte in cui esprimono il giudizio negativo della candidata istante; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso A022 A045 AH56 AN56 B021, nelle modalità di correzione, della motivazione riportata ivi compresa anche quella ad oggi non conosciuta; nonché di tutti i giudizi attribuiti alla parte ricorrente nella parte in cui, ingiustamente, ritengono l'istante non meritevole di esito favorevole;

- b) nonché degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto ed impugnato decreto di approvazione delle graduatorie di merito, fra cui: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; visto il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; visto il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020; visto l'art. 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

procedure concorsuali del personale docente»; visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; visto l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; visto l'art 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli; vista la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta; vista la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli; visto l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; visto il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali; visti gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime; visti i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A022; visti gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice; vista la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe A022; visto l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale; visto l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- c) delle Graduatorie definitive di merito rettifiche relative al Concorso Straordinario, per la regione e classe di concorso del ricorrente nei limiti del proprio interesse, A022 Lombardia, come pubblicate dall'USR Lombardia, in persona del rappresentante legale p.t, sul sito istituzionale dell'ente, allegate all'impugnato decreto di approvazione del 02/072021 prot. n. 1633 a firma della Dott.ssa Augusta Celada, in qualità di Direttore Generale dell'USR Lombardia- Direzione Generale, nella parte in cui è previsto l'esito negativo del ricorrente, nonché nella parte in cui la sufficienza è ritenute essere superiore a quella matematica, nonché per l'annullamento di ogni eventuale rettifica o modifica delle impugnate graduatorie, e di ogni eventuale allegato. Nonché degli atti presupposti, ivi comprese le eventuali graduatorie di merito provvisorie e i relativi decreti di approvazioni e note, come pure gli ammessi all'accesso alle prove per la pubblicazione delle predette graduatorie definitive. Inoltre, dei verbali, atti e provvedimenti di formazione ed approvazione delle impugnate graduatorie di merito rettifiche e ove occorra provvisorie, ivi compresi eventuali decreti e note, nonché di tutti gli altri atti di formazione, anche non conosciuti, dei contestati ed impugnati provvedimenti, nella parte in cui non contemplano per l'appunto l'attuale istante; nonché di tutti i verbali di formazione dei criteri di valutazione nei limiti dell'interesse leso, di tutti i verbali di valutazione approvati dalle Commissioni, nella parte in cui esprimono il giudizio negativo della candidata istante; nonché dei criteri individuati nel bando, nonché delle griglie di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso A022 A045 AH56 AN56 B021, nelle modalità di correzione, della motivazione riportata ivi compresa anche quella ad oggi non conosciuta; nonché di tutti i giudizi attribuiti alla parte ricorrente nella parte in cui, ingiustamente, ritengono l'istante non meritevole di esito favorevole;
- d) nonché degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al predetto decreto di approvazione delle graduatorie di merito rettifiche, fra cui: visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; visto il D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, con cui è stata bandita la procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; visto il D.D.G. 08 luglio 2020, n. 783, di modifica ed integrazione del D.D.G. 510/2020; visto l'art. 59, comma 3, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente»; visto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; visto l'art. 2 del D.D.G. 510/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati; visto l'art. 12 del D.D.G. 510/2020, concernente l'articolazione della procedura in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli; vista la tabella C allegata al D.D.G. 510/2020, concernente i programmi relativi alla prova scritta; vista la tabella D allegata al D.D.G. 510/2020, relativa alla valutazione dei titoli; visto l'art. 1, comma 2, del D.D.G. 783/2020, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 02, del decreto legislativo 297/1994, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al D.D.G. 783/2020; visto il sopracitato allegato B al D.D.G. 783/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali; visti gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del D.D.G. 510/2020 e gli articoli 7 e 11 del D.D.G. 783/2020, che stabiliscono i requisiti e le condizioni personali ostative all'incarico di componente delle Commissioni giudicatrici, nonché le modalità di costituzione delle Commissioni medesime; visti i decreti relativi alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per la classe A022; visti gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice; vista la graduatoria compilata dalla suddetta Commissione per la procedura concorsuale relativa alla classe A022; visto

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

l'art. 2, c. 4 del D.D.G. 510/2020, che dispone l'ammissione con riserva dei candidati che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale; visto l'art. 5 del D.P.R. 487 del 9 maggio 1994, relativo alle categorie riservatarie e ai titoli di preferenza spettanti ai candidati; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili; visto il proprio decreto 1245 del 9 giugno 2021, relativo alla pubblicazione della graduatoria per la classe di concorso A022 regione Lombardia; viste le valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice sulle richieste di rettifica pervenute;

- e) Nonché, nei limiti dell'interesse e *in parte qua*, di tutti gli atti e verbali scaturiti dall'istanza di accesso agli atti, come esibiti dalla stessa amministrazione scolastica, ivi compresi tutti gli elaborati come corretti, i verbali e atti di correzione e attribuzione del punteggio, di composizione della Commissione, di attribuzione della impugnata motivazione e valutazione, di svolgimento della procedura e compresi anche tutti gli atti e verbali non conosciuti, nonché di tutte le griglie.
- f) della nota prot. n. 0000712 del 07/01/2021, a firma del dott. Filippo Serra, Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per il personale scolastico, avente ad oggetto "Procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai decreti dipartimentali 23 aprile 2020 n. 510 e 8 luglio 2020 n. 783. Correzione delle prove scritte da parte delle commissioni giudicatrici. Indicazioni operative";
- g) Del Decreto n. 510 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28/04/2020, a firma del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione- Ministero dell'Istruzione- Dott. Bruschi, avente ad oggetto "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno".

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

h) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l'annullamento, ove occorra, : dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi per titoli ed esami dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare 80 punti alla valutazione della prova scritta e 20 punti alla valutazione dei titoli;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto 2 al lavoro dei disabili»; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»»; visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

particolare gli articoli 678, comma 9 e 1014; visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per 3 l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; visto il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; visto il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative Linee Guida del 25 settembre 2019; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre 4 e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 20 aprile 2020 n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018; considerato l'art. 1, comma 11, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Preso atto della previsione dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 destinati alla procedura straordinaria, elaborati dal gestore del sistema informativo in base ai dati registrati al sistema informativo di questo Ministero, la cui definizione e distribuzione per regione, classe di concorso, tipo di posto, in base a quanto indicato dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni 5 dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' riportata all'Allegato A al presente decreto; Disposta la gestione interregionale delle procedure concorsuali in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili secondo le aggregazioni territoriali di cui all'Allegato B al presente decreto; visto l'art. 6 del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020. Comunque, di tutti gli atti di formazione del succitato provvedimento, anche di quelli non conosciuti. Nonché, altresì, ove occorra, di tutti i provvedimenti di indizione dei corsi di formazione ed abilitazione, nella parte in cui impediscono la partecipazione dell'istante al presente Concorso, ivi compreso, ove occorra

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

il Dm n. 92/2019 e il Dm n. 95/2020, il dm 30 settembre 2001, nonché, ove occorra, ivi compreso, il Dm n. 81/2013 che ha modificato il succitato dm n. 249/2010 anch'esso impugnato, ed altre ed eventuali modifiche al predetto decreto che qui si hanno anche impugunate.

- i) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, delle pedissequae note e tutti gli allegati all'impugnato Dm n. 510/2020, pubblicati nella medesima data, ivi compresi gli allegati A (prospetto ripartizione posti), B (prospetto aggregazioni), C (programmi prova scritta), errata corrige allegato C (programmi prova scritta), D (tabella dei titoli valutabili). Nonché ove occorra nella parte in cui la programmazione dei posti non è stata la medesima a livello regionale per tutte le classi di concorso.
- j) Nonché, ove occorra, nei limiti dell'interesse, del decreto dipartimentale, a firma del capo del dipartimento del Ministero dell'Istruzione, n. 639 del 27/05/2020, nella parte in cui ha inteso sospendere le domanda di accesso al presente concorso;
- k) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DD n. 639/2020, fra cui: l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", che autorizza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/23 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'articolo 230, comma 1, in base al quale "il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

legge 20 dicembre 2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori”; visto il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510 recante “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”; ravvisata la necessità di operare l'implementazione dei posti a bando prima di procedere all'apertura delle istanze di partecipazione; preso atto del confronto richiesto dalle OO.SS. ai sensi dell'articolo 22, comma 8, lettera a3 del CCNL Scuola 2016 – 2018;

- l) Ove occorra, per tuziorismo, e nei limiti dell'interesse, per le predette e medesime ragioni, del decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 a firma del capo dipartimento del Ministero, avente ad oggetto Procedura straordinaria per esami finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ivi compresi pedissequi note ed allegati che qui si hanno tutti per impugnati pubblicati nella medesima data. Di tutti gli atti e provvedimenti di formazione del predetto provvedimento, come richiamati nelle premesse dello stesso, che qui si hanno integralmente impugnati;
- m) Nonché, sempre per le iniziali ragioni, ove occorra e nei limiti dell'interesse, del decreto n. 499 a firma del capo dipartimento del Ministero, del 28/04/2020, avente ad oggetto concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado e pedissequi allegati e note e di tutti gli atti di formazione del predetto provvedimento tra cui quelli nelle premesse dello stesso che si hanno integralmente impugnati.
- n) del Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 53 del 10/07/2020, ed avente ad oggetto “*Rettifica Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

grado su posto comune e di sostegno. Modifiche e integrazioni al decreto 23 aprile 2020, n. 510”, a firma del Capo del dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note, tra cui, se inteso in senso lesivo, allegato A prospetto ripartizione posti ed allegato B prospetto aggregazioni.

- o) Nonché nella parte in cui l’impugnato provvedimento prescrive l’indizione della presente procedura concorsuale qualora le condizioni generali epidemiologiche lo consentano.
- p) Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, degli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi, ivi compresi tutti gli atti e i provvedimenti di formazione dell’atto gravato n. 783/2020 e quindi richiamati nelle premesse del succitato provvedimento, che qui si impugnano e contestano, nonché si riportano integralmente, dunque, per l’annullamento, ove occorra, del: art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, a valere sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo quanto riportato agli allegati A e B; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

n. 41, e in particolare l'art. 2, commi 01, 02, 03, 04, 05 e 06, che detta una nuova disciplina della prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020; Preso atto dell'art. 230, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che eleva a trentaduemila il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo restando il limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui è stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle more dell'implementazione dei posti messi a bando, ha disposto la sospensione dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo Dipartimento 23 aprile 2020, n. 510; Ritenuto pertanto, di dover integrare ed adeguare il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati A e B del suddetto decreto; Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta inerenti, per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della capacità di comprensione del testo in lingua inglese e, per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese; Ritenuto pertanto, di dover integrare la composizione delle commissioni giudicatrici con un componente aggregato limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese; Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 28 giugno 2020; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6 luglio 2020; Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'amministrazione nella definizione dei criteri generali; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto della procedura non modificato dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; Ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di estendere alla procedura straordinaria la tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione di cui all'allegato D al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201, la cui disciplina non può costituire oggetto del presente decreto; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, in quanto le modalità di predisposizione dei quesiti in lingua inglese rientrano nella valutazione tecnico-discrezionale del Comitato tecnico scientifico; Ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

510, riducendo a 2,5 il punteggio assegnato ai quesiti in lingua inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso attribuito alla valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese rispetto al resto della prova; Considerato che risulta vacante il posto di direttore generale per il personale scolastico; Nonché, ove occorra, delle modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nella parte in cui si intenda tale procedura lesiva per la ricorrente, ivi comprese, ove occorra, le modalità di formazione delle rubriche e dei canoni di accesso alle prove della presente procedura. Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni eventuale rigetto circa la richiesta di partecipazione al concorso proposta dall'odierna ricorrente.

- q) Nonché del Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 76 del 29/09/2020.
- r) Della Nota n. 1979 del 04/11/2020, a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto *“Svolgimento prove scritte della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Sospensione”*, nella parte in cui ha previsto la sospensione delle prove concorsuali, quando per alcune classi di concorso le prove si erano già svolte.
- s) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi alla predetta nota, fra cui: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiali il 04/11/2020 e recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- t) Nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e/o connessi al DPCM del 03/11/2020, che qui si impugnano, ossia: Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica in data 2 novembre 2020; Visti i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Considerato che l'osservazione formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla necessità di un contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati secondo il procedimento descritto agli articoli 2 e 3 del decreto risulta soddisfatta in quanto il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome è ampiamente garantito dalla partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al D.M. 30 aprile 2020 e al D.M. 29 maggio 2020, nonché dall'iter procedimentale che contempla l'adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate e che, inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla declassificazione del livello di rischio o di scenario, come richiesto; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunità e la famiglia, nonché sentito il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Nonché, per le medesime ed anzidette regioni, della nota n. 1990 del 05/11/2020, avente ad oggetto “DPCM 3 novembre 2020”, a firma del Capo Dipartimento Dott. Bruschi, Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione. Nonché ove occorra di ogni eventuale

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

silenzio serbato anche silente o rigetto. Nonché tutti gli atti qui elencati e richiamati, ivi compresi anche quelli in basso riportati, vengono altresì impugnati a causa del ridotto numero di posti messi a bando per la classe di concorso e regione di interesse, come previsto dal Ministero;

- u) del Decreto Ministeriale n. 228 del 23/07/2021, a firma del Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro p.t., avente ad oggetto *“Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2021/22”*, riguardante il contingente delle nomine, nella parte in cui non è prevista la partecipazione della parte ricorrente ai piani di reclutamento, in quanto docente abilitata all'estero, inserita con riserva, e, comunque, nella parte in cui la parte pubblica ha inteso la riserva come impeditiva dell'immissione in ruolo.
- v) Nonché ove occorra, di tutti gli atti e provvedimenti richiamati nell'epigrafe dell'impugnato provvedimento che qui si hanno per integralmente trascritti: vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*; visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*; vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante *“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”* e, in particolare, l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”*; vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”*; visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università”*; vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”* e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti; visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”* e, in

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

particolare, l'articolo 64; visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014; visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 che, all'articolo 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo; visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2 e seguenti, relativi alla stabilizzazione dei posti di sostegno agli alunni con disabilità; vista la legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, e in particolare l'articolo 1, commi da 110 a 114 e il comma 20; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" e, in particolare, l'articolo 1, commi 729 e 730; visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e, in particolare, l'articolo 14, comma 7; visto il decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”; visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 230, commi 1 e 2; visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” e, in particolare, gli articoli 58 e 59; visto il decreto del Ministro dell’istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado” visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2020, n. 91, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2020/21”; visti i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno; visto il decreto direttoriale 1° febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; visto il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-quater, lettera b) del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno; visto il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata indetta, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno; visto il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510; visto il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale Concorsi ed esami n. 47 del 15 giugno 2021, recante "Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041"; visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018; considerato che il numero dei posti vacanti e disponibili, al termine delle operazioni di mobilità, al netto dell'esubero, risulta pari a n. 112.883; considerato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa; considerato che, al termine delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, il personale docente in situazione di esubero è pari a 324 unità; preso atto che l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Economia e Finanze, con nota 13793 del 15 luglio 2021, ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 112.473; considerato che, pertanto, il contingente per le nomine in ruolo di personale docente deve essere rideterminato nel numero complessivo di n. 112.473 posti, con riduzione del contingente in proporzione alle disponibilità di ciascuna regione rispetto al totale; ritenuto prioritario avviare con celerità e anticipo, rispetto alla tempistica seguita nei precedenti anni scolastici, le operazioni tecniche di immissione in ruolo per il corretto avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche in considerazione della perdurante emergenza pandemica; ritenuto necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato tra i diversi gradi di istruzione, al fine di garantire dall'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 la presenza in

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

servizio dei docenti nell'ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo; sentite le Organizzazioni sindacali;

w) Nonché del nuovo Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, a firma del Ministero dell'Istruzione, pubblicato in GU n. 5 del 19/01/2021;

Tanto premesso la ricorrente propone il seguente ricorso per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La ricorrente è in possesso del titolo di Laurea in Lettere e Filosofia, conseguita presso l'Università degli Studi di Palermo in data 05/03/2008 ed ha partecipato al Concorso Straordinario per il ruolo per la seguente classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado) presso la Regione Lombardia, conseguendo un punteggio pari a 33,5, dunque, inferiore alla sufficienza prevista dal Ministero dell'Istruzione, ossia 56/80 e, pertanto, è stata ingiustamente esclusa.
2. La parte istante lamenta il fatto che nel bando il Ministero dell'Istruzione non permetta di coprire il fabbisogno e, dunque, di contenere il problema dello storico precariato scolastico.
3. Si premette - come meglio sarà visto in punto di diritto - che la normativa, tramite cui è stato indetto il presente Concorso, è stata, non a caso, denominata "*Salva precari*", in quanto il fine ultimo era proprio quello di permettere la copertura delle cattedre libere e vacanti, mediante la stabilizzazione dei docenti con servizio svolto in misura pari a tre annualità, nel rispetto del diritto euro unitario.
4. Il presente concorso, tuttavia, non ricopre l'intero fabbisogno nazionale, né assorbe il problema del precariato, benché sia stato indetto, non a caso, durante la pandemia con lo scopo preciso di permettere il reclutamento del personale docente.
5. In particolare, per la classe di concorso di interesse della ricorrente, ossia la A022, su 862 posti messi a bando, sono state coperte 789 cattedre, con la conseguenza che la restante parte, pari a ben 73 cattedre, rimarrà scoperta.
6. Contro gli atti impugnati in epigrafe, dunque, insorge l'odierna ricorrente per le seguenti ragioni di diritto.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PROGRAMMATORIO - VIOLAZIONE DIRETTIVA 70/99CE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LOGICITA'- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 159/2019- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI- CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA-- VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 73/2021 E S.M.I.

1. Lo scorrimento ed il fabbisogno rimasto scoperto.

1.1. È fatto notorio che il presente concorso straordinario, a differenza degli altri concorsi pubblici indetti dal Ministero dell'Istruzione nel medesimo periodo (concorso ordinario di cui al D. D. n. 499 del 21 aprile 2020; concorso abilitante di cui al D.D. 497 del 21 aprile 2020), sia stato svolto durante la seconda ondata pandemica, al fine di permettere – secondo le intenzioni iniziali – il reclutamento del personale docente sin dal mese di settembre del 2021 e, dunque, al fine di risolvere, o quanto meno di contenere, il fenomeno del precariato scolastico.

È altrettanto notorio come a tale concorso non abbiano in realtà preso parte, per varie cause, tutti i candidati iscritti. Si tratta di cause molto spesso legate al fatto che non tutti i partecipanti siano riusciti ad affrontare gli spostamenti, nel pieno della seconda ondata di pandemia, al fine di recarsi presso altra regione - di frequente, lontana anche oltre mille chilometri dal luogo di servizio - in base al principio dell'accorpamento che il Ministero aveva previsto dopo la prima ondata dell'epidemia, ma non più rivisitato in occasione della seconda ondata.

In altri casi, invece, gli impedimenti sono stati legati al fatto che alcuni docenti avevano contratto il *covid* oppure erano in isolamento fiduciario o in quarantena e, in ragione di tanto, sono rimasti esclusi.

Dunque, con riferimento al presente concorso si può sostenere tutto, tranne che sia stata favorita la massima partecipazione dei candidati, e le pronunce intervenute per l'ammissione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dei concorrenti alle prove suppletive – quest’ultime, infatti, non sono mai state né previste né volute da parte del Ministero - ne sono la chiara prova.

È dunque prevalsa l’esigenza di selezionare il numero dei docenti da reclutare, anche a costo che venisse ristretta la platea, come inevitabilmente sarebbe accaduto nel momento in cui si è deciso di indire una procedura tanto attesa, ampia e complessa, durante la pandemia.

1.2. Nel predetto contesto, dunque, si colloca la prima doglianza che riguarda il fatto che, all’esito del tormentato concorso, il numero dei vincitori non si sia rivelato sufficiente per ricoprire il fabbisogno delle cattedre e, dunque, la soglia di sufficienza, inizialmente prevista, ha finito per contraddire la *ratio* della stessa norma da cui è scaturito il bando.

In particolare, con riferimento alla posizione della parte ricorrente, i posti messi a bando sono stati 862, mentre i candidati vincitori sono stati 789, con la conseguenza che ben 73 cattedre risultano ancora scoperte e libere.

Nel caso di specie, dunque, il principio programmatico del fabbisogno non è stato soddisfatto e una soglia superiore rispetto a quella logico – matematica costituisce sicuramente un ostacolo al raggiungimento dello scopo, che coincide poi con l’interesse pubblico a mantenere integro il principio della continuità didattica, attraverso l’abbinamento di ogni singola cattedra ad ogni singolo docente precario.

In tema di fabbisogno e sulla soglia inadatta a coprire le cattedre rimaste libere, la condotta della parte pubblica è già stata censurata da parte della giustizia amministrativa e costituzionale.

In altri termini, non si verte nell’ipotesi in cui la ricorrente, evocando la mancata copertura del fabbisogno e la *ratio* della legge “*Salva Precari*”, ambisca all’ammissione in soprannumero poiché tutti i posti del concorso sono stati già ricoperti ed occupati; ma, al contrario, la ricorrente ambisce alla propria ammissione al fine di coprire le cattedre che, altrimenti, rimangono vacanti in contrasto con la stessa *ratio* della l. n. 159/2019 (c.d. norma “*Salva precari*”).

La *ratio* della norma, infatti, è quella di reclutare il personale docente che abbia svolto tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive. Si tratta, dunque, di un ampio arco temporale quello preso in considerazione dalla norma, al fine di permettere il reclutamento dei cosiddetti *precari storici*.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ne deriva che il fabbisogno delle cattedre rimasto tuttora scoperto, all'esito del concorso, contraddice la *ratio* ispiratrice della succitata normativa primaria che, nella sua lettura unitaria, prevede, quale scopo principale, proprio quello di assumere il personale docente, al fine, non certo trascurabile, di evitare la violazione dei noti principi di diritto euro unitario, i quali intervengono con lo scopo di prevenire - prima ancora di sanzionare - l'abuso dei contratti a termine. Abuso dei contratti che, nel comparto della scuola pubblica, dopo la nota vicenda delle GAE, è possibile evitare soltanto attraverso l'assunzione tramite concorso, che comporta la copertura dei posti disponibili.

Peraltro, non può essere trascurato come lo stesso ordinamento interno sia improntato al principio programmatico.

Nella presente vicenda, dunque, il principio programmatico, orientato alla copertura dei posti rimasti disponibili, non è stato soddisfatto.

Al contrario, lo scorrimento dei posti permetterebbe di ricoprire le cattedre rimaste vacanti e, pertanto, di evitare la formazione del precariato scolastico.

Peraltro, la sufficienza è stata pensata per le prove da svolgere mediante quiz preselettivi, secondo le intenzioni originarie della parte pubblica e del legislatore.

In particolare, l'art. 1, comma 9, lett. a) del Dl n. 126/2019 prevede lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti **a risposta multipla**. Ora, la l. n. 159/2019, nel convertire in Legge n. Dl n. 126/2019, ha previsto che: " comma 9: alla lettera a), dopo le parole: «a risposta multipla» sono inserite le seguenti: «su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche».

Come si può evincere, il Legislatore ha previsto nel Dl n. 126/19 che la sufficienza fosse pari a 7/10, ma in caso di prove per quiz.

In sede di conversione, tuttavia, il nuovo testo normativo ha previsto che le prove verteranno su "argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche", come sarebbe comunque accaduto anche se le prove si fossero svolte per meri quiz e non si fosse invece trattato di prove scritte a risposta aperta.

In altri termini, il criterio di valutazione, che il Legislatore ha pensato per i quiz, è stato impropriamente utilizzato per valutare le prove scritte.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

D'altronde, il metro di valutazione di 7/10 è tipico delle risposte chiuse, mentre, per quanto riguarda le risposte scritte aperte, in cui il candidato esprime il proprio merito, nella prassi amministrativa, i criteri di valutazione non possono di certo essere gli stessi delle prove preselettive.

Nell'ipotesi in cui non dovesse perciò trovare accoglimento la presente censura in relazione ai provvedimenti impugnati e, dunque, Codesto Ill.mo TAR dovesse invece ritenere che la procedura rispecchi pienamente il dettato normativo, si ritiene che per le anzidette ragioni la norma vada rimessa alla Corte Costituzione e vada anche valutata la pregiudiziale comunitaria.

Le ragioni riguardanti la pregiudiziale comunitaria sono chiare e legate al fatto che il concorso non ha previsto l'assunzione del personale docente. In altri termini, nonostante il concorso sia stato già espletato, non è stato comunque possibile scorrere le graduatorie benché il numero dei posti sia superiore a quello dei vincitori.

Da ciò deriva che la ricorrente rimarrà precaria, nonostante ci siano cattedre libere e vacanti. Da qui deriva la palese violazione della direttiva 70/99 CE nella parte in cui non è prevista la copertura delle cattedre tramite scorrimento.

Le predette ragioni, dunque, riferite all'atto si intendono riferite alla norma primaria se risulta questa oggetto di impedimento per l'annullamento degli atti gravati.

Infatti, la norma in esame contraddice con la Costituzione, nel momento in cui prevede due canali di assunzione diversi: Semplificato (senza prove) e Straordinario (con prove durante la pandemia).

Inoltre, oggetto di censure a livello nazionale è il fatto della soglia eccessivamente alta e che non lascia spazio allo scorrimento delle graduatorie di merito. Tale soglia di rivela dunque alta rispetto allo scopo: ridurre il precariato nel rispetto del principio euro unitario.

Ne deriva che il ricorrente ha tutto l'interesse ad insorgere contro la soglia, infatti, in caso di accoglimento della presente censura, la parte istante, che ha conseguito un punteggio pari alla sufficienza matematica, verrebbe inserita nelle impuginate graduatorie.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

II

SUL BILANCIAMENTO DI INTERESSI E LA LETTURA COMUNITARIAMETE ORIENTATA.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST.- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 159/2019- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL
DIRITTO COMUNITARIO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LOCIGITA' E
RAZIONALLITA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE -
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO-- IN
SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

2. Il bilanciamento degli interessi.

2.1. In secondo luogo, viene in rilievo il principio del bilanciamento degli interessi e della proporzionalità ed efficienza amministrativa.

Invero, dallo scorrimento delle graduatorie dei vincitori non scaturirebbe alcun tipo di pregiudizio per la parte pubblica. Anzi, la stessa parte pubblica riceverebbe un beneficio, in quanto verrebbero ricoperte le cattedre rimaste vuote.

Al contempo, la parte privata vedrebbe valorizzato il proprio servizio e la possibilità di accedere al ruolo, dopo svariati anni di precariato.

In tale ottica di bilanciamento, pertanto, la parte pubblica e la parte privata convergerebbero sui medesimi principi di legalità, prima ancora che di discrezionalità.

Si tratta, in particolare, della legalità derivante dal diritto euro unitario. Come sopra è stato accennato, infatti, anche nel comparto della scuola pubblica vige il divieto di abuso del contratto a termine.

Al contrario, il Ministero, anziché utilizzare la docente a tempo indeterminato, preferisce utilizzare la stessa docente in maniera precaria, con maggiori costi per la stessa Amministrazione, in ragione del fatto che il concorso è stato comunque indetto con la copertura finanziaria volta a riempire i posti messi a bando.

Dunque, il Ministero sosterrà maggiori oneri per assumere la docente in qualità di precaria, rispetto ai costi che invece sosterebbe se assumesse la ricorrente a tempo indeterminato.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

L'assenza di tale forma di bilanciamento degli interessi, pertanto, viola i principi di rilevanza comunitaria della proporzionalità dei mezzi rispetto ad i fini.

Tale *favor* comunitario si evince dalla sentenza della Corte costituzionale n. 130/2019, la quale ha sancito come il concorso riservato del 2018 (dunque, un concorso senza prove selettive, che prevedeva una sola prova orale ma senza alcun *numerus clausus* di vincitori), fosse costituzionalmente compatibile in quanto il fine era proprio quello di reclutare i docenti e fronteggiare il problema del precariato.

III

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELLA L. N. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97, COST- DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE APPARENTE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO- VIOLAZIONE E/O ERRONEA APLICAZIONE DELLA LEGGE N. 159/2019- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO - CONTRADDITTORIETA' - VIOLAZIONE DELLA TRASPARENZA - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

3. La motivazione del provvedimento: frasi di stile formulate *a priori*.

3.1. Come emerge dalla documentazione allegata, la prova della ricorrente è stata valutata con il voto numerico e con una motivazione ingiustamente insufficiente.

Ora, questa difesa non trascura come ci sia giurisprudenza amministrativa che ritenga che il voto numerico sia sufficiente a definire la motivazione.

Tuttavia, tale filone giurisprudenziale, per lo più sorto in occasione degli esami di accesso all'abilitazione forense, non afferma che il principio del voto numerico sia assoluto, ma, detto principio, dovrà tenere conto dei presupposti da cui il bando scaturisce, degli esiti delle prove, in altri termini, di tutto quanto possa permettere alla candidata di valutare, in maniera serena, il percorso logico- motivazionale, intrapreso dalla commissione nell'esprimere il proprio giudizio.

Nel caso in esame non ci sono situazioni tali che possano permettere di rinvenire il ragionamento giuridico seguito dalla commissione. Invero, la motivazione della prova dell'odierna ricorrente si rileva insufficiente, soprattutto perché si colloca nel solco di un

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

contesto che vede il numero delle cattedre ricoperte essere inferiore rispetto ai posti messi a bando.

Ora, poiché il problema della copertura del fabbisogno non si è posto solo per la classe di concorso ad oggetto ed in relazione alla sola Regione Lombardia, ne deriva che delle due l'una: o tutti i docenti non sono preparati al concorso oppure c'è un problema di motivazione che va contro lo spirito della legge. È infatti singolare come il numero dei posti sia rimasto scoperto.

Ne deriva che la ricorrente, per le predette ragioni, censura la valutazione conseguita, in quanto è tale da essere priva del passaggio logico motivazionale necessario che possa giustificare la mancata copertura del fabbisogno in occasione del concorso che sorge proprio per le ragioni comunitarie di assorbimento del precariato. Si tratta, dunque, di un'ipotesi in cui la motivazione dovrebbe essere "rafforzata" o, quanto meno, più chiara in base ai delicati fini perseguiti dal Legislatore nazionale e comunitario.

3.2. La motivazione insufficiente e contraddittoria

Ma non è solo il voto numerico l'elemento oggetto di censura. In particolare, è accaduto che la motivazione fornita alla ricorrente, circa la votazione riportata, sia palesemente lacunosa e generica, invero la commissione si è limitata a fornire il seguente giudizio sintetico: "*Non sufficiente*". Dunque, non è indicata la motivazione per cui la prova sarebbe "non sufficiente".

Inoltre, si contestano le griglie di valutazione in quanto manifestamente illogiche perché oltre ad essere graduate senza alcun tipo di criterio, sono anch'esse del tutto generiche e vaghe.

In particolare, nelle griglie il primo indicatore è il seguente: "*Padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento*", il quale nulla si distingue a livello sostanziale dal secondo indicatore, al punto da tracciare delle vere e proprie differenze di parametro e di motivazione: "*Padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento*".

Come si può evincere, pertanto, dalle griglie allegate, le voci in esse riportate sono prive di senso compiuto, meramente ripetitive di concetti solo astratti e del tutto inadeguate a motivare il giudizio dei candidati, in particolare, con riferimento alle peculiarità del presente concorso di rilievo euro unitario.

Ma vi è di più. Infatti, i punteggi indicati nelle rispettive griglie sono tra di loro contraddittori ed illogici.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, con riferimento al quesito 1, non si comprende come la Commissione abbia potuto attribuire, in ordine alla padronanza delle conoscenze e competenze didattico- metodologiche in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento solo 3 punti definendo la trattazione lacunosa basata su conoscenze e competenze didattico- metodologiche incomplete e/o generiche, per poi contraddirsi e assegnare, in ordine alla padronanza delle conoscenze e competenze disciplinari in relazione alle discipline oggetto d'insegnamento punti n. 3,5 definendo la trattazione pertinente basata su conoscenze e competenze disciplinari appropriate e ben 4 punti in ordine alla qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica, giudicandola fluida e ben strutturata con un lessico ricco e appropriato, anche di settore- giudizio, questo, che palesemente, contrasta con conoscenze e competenze generiche e incomplete che, se fossero effettivamente tali, non potrebbero far sì che la ricorrente adotti un lessico, anche di settore ricco e appropriato!

Da tale censura, dunque, deriva l'interesse della ricorrente a richiedere la motivazione tramite una nuova correzione e anche, ove occorra, mediante una nuova Commissione. Oppure, come accade in tutti i casi di lesione all'interesse legittimo di natura pretensiva, la situazione giuridica può espandersi tramite il bene della vita che consiste, per l'appunto, nell'accesso nell'ambito graduatorie.

3.3. Difetto del requisito temporale.

Un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato, riguarda il fatto che la Commissione ha provveduto ad effettuare una valutazione non entro lo stesso arco temporale. Invero, benché risulti dalla firma digitale, nell'impugnata griglia di valutazione, come i commissari abbiano sottoscritto il provvedimento in data 27/03/2021, tuttavia, questo è avvenuto in tempi diversi. In particolare, i commissari professori Maria Claudia Pasini, Emanuele Camillo Colombo, Giorgio Guerra, Emanuela Marani e Carla Manfredi hanno firmato la griglia di valutazione rispettivamente alle ore 8:31:10 (Pasini), 11:09:57 (Colombo), 14:04:20 (Guerra), 18:10:04 (Marani) e alle 17:00:48 (Manfredi). Ora, tale aspetto si pone in contrasto con il principio del collegio perfetto e della trasparenza e con il principio del merito.

Infatti, è assurdo che vi possa essere una tale discrepanza temporale, senza che ci sia la prova che la valutazione sia stata adottata nel medesimo contesto temporale in forma di collegio perfetto.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Invero, la valutazione non deve essere il frutto del singolo, ma la sintesi dei singoli componenti. E non è possibile senz'altro evincere tale sintesi da quanto riportato nel provvedimento impugnato, in cui compaiono differenti dati temporali.

IV

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DEI CONCORSI- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM - VIOLAZIONE DEL BANDO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE E/O ERONE APPLICAZIONE L. N. 159/2019 - CARENZA ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA- ILLOGICITA' MANIFESTA - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - IN SUBORDINE: TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE- VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE L'OBLIGATORIETA' DELLA PROVA INFORMATICA NEI CONCORSO.

4. La violazione dei principi generali dei concorsi e la violazione del principio della *par condicio competitorum*. L'assenza della prova informatica.

4.1. Com'è noto, inoltre, la procedura è stata svolta durante la seconda ondata, 30 ottobre 2020, per poi essere sospesa e successivamente ripresa, nonché integrata da prove suppletive.

Ma tale modo di agire ha riguardato soltanto il concorso straordinario e non anche gli altri due concorsi contestualmente indetti, ossia il concorso per l'abilitazione (D.D. 497 del 21 aprile 2020) e quello ordinario (D. D. n. 499 del 21 aprile 2020).

Da qui deriva una chiara violazione del principio della *par condicio*, visto che il medesimo concorso non ha avuto la stessa contestualità prevista dal bando.

In altri termini, il bando e il successivo decreto non prevedevano una calendarizzazione frazionata delle prove, con la conseguenza, dunque, che il bando, in quanto *lex specialis*, è stato violato.

Inoltre, il bando impugnato ha previsto una tempistica illogica e sproporzionata rispetto alla complessità della prova e alle modalità di esecuzione della stessa.

Invero, la prova consisteva in cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento e in un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo.

Non pare revocabile in dubbio che, dividendo le domande (5 sulla materia e 5 di inglese) per il tempo a disposizione attribuito ad ogni candidato, pari a centocinquanta minuti, risultano quindici minuti per ogni domanda aperta. Tale tempistica appare però del tutto insufficiente per rispondere alle domande aperte, tenuto altresì conto dei cinque quesiti di inglese, relativi ad un testo di lingua inglese.

Pertanto, tale tempistica risulta insufficiente soprattutto rispetto ai fini perseguiti dal Concorso, ossia stabilizzare il personale docente.

Pertanto, un aspetto attorno alla lingua inglese riguarda proprio l'illogicità di chiedere la conoscenza della lingua inglese ad un insegnante di matematica. Questa difesa non trascura come sia previsto dalla normativa nazionale richiedere la lingua straniera, ma, tale normativa prevede anche la prova informatica. Ora, risulta molto più logico che un insegnante di matematica venga sotto posto alla valutazione della prova informatica piuttosto che a quella di lingua inglese o, quanto meno ad entrambe.

Invero, com'è noto, il D. LGS. N. 165/01 e la L. n. 82 del 07.03.2005, prescrivono che in tutti i concorsi pubblici debba essere espletata la prova informatica, oltre a quella in lingua inglese. Tuttavia, duole rilevare come il Ministero non abbia previsto lo svolgimento della prova informatica, con la conseguenza di aver reso illegittima la procedura in quanto ha violato chiaramente il disposto normativo di cui all'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 165/01, secondo cui "A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere" e quello di cui all'art. l'art. 13 del "Codice dell'amministrazione digitale" di cui al D. Lgs. n. 82 del 07.03.2005 prevede, con riferimento alla "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" che *"1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'art. 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione"*.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Al contrario, il Ministero dell'Istruzione ha violato l'obbligo di verificare, in sede di predisposizione delle prove concorsuali, la conoscenza dei requisiti informatici indispensabili al corretto espletamento delle funzioni professionali e, dunque, tale *modus operandi* adottato dall'Amministrazione non è certamente in grado di assicurare la selezione del migliore funzionario rispetto al fine della procedura e risulta in contraddizione con la logica del concorso.

V

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Il fabbisogno generale non risulta comunque ricoperto. Pertanto, anche dopo l'ultima cattedra assegnata, nessun soggetto verrebbe privato del bene della vita.

In altri termini, la partecipazione della ricorrente, tramite scorrimento delle graduatorie, non muterebbe l'attuale composizione delle graduatorie. Ora, poiché il controinteressato intanto esiste in quanto venga privato del bene della vita in caso di accoglimento del gravame, si può sostenere come nel caso di specie, non esistano controinteressati. Tuttavia, qualora si dovesse ritenere la presenza di soggetti terzi controinteressati, si chiede che venga disposta la notificazione mediante pubblici proclami online sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, poiché è materialmente impossibile individuarli uno ad uno secondo il tradizionale metodo di notificazione.

Tanto premesso, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

Nel merito: l'accoglimento del ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.

Valore indeterminabile- Contributo unificato, se dovuto, pari ad € 325,00.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 07/09/2021

Avv. Sirio Solidoro